



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Reg. Aut.n. 11/2017

IL DIRETTORE

VISTA l'istanza di autorizzazione inoltrata dal sig. Abbasciano Luciano nato ad Andria il 06/11/1964 ed ivi residente in via Corato n. 561, assunta al protocollo dell'Ente al n. 220 del 21/01/2016, avente ad oggetto la realizzazione di impianto arboreo in agro di Andria, su terreno agricolo identificato al fg 161 p.lla 195 della superficie catastale di 2.13.17; ricadente in Zona 2 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

VISTA la nota prot. 904 del 08/03/2016 con cui questo Ente ha richiesto integrazioni documentali all'istanza inoltrata, considerato che la documentazione fornita era insufficiente al rilascio di autorizzazione di competenza;

VISTA l'istruttoria del Servizio Tecnico dell'Ente da cui si evince che mediante analisi storica delle ortofoto è stato verificato, che il terreno in agro di Andria, identificato al fg 161 p.lla 195 della superficie catastale di ettari 2.13.17, ricadente, in zona 2 di questo Parco ha subito nel tempo trasformazioni a carico di specie forestali e agrarie in assenza delle propedeutiche procedure autorizzative ai sensi del DPR 10/03/2004;

VISTA la nota prot. 449 del 02/11/2016 con cui questo Ente ha comunicato le motivazioni ostative all'accoglimento dell'istanza in oggetto, in riferimento all'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO che con la stessa nota è stato richiesto al Comando Stazione di Andria del CTA-CFS di questo Parco, un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi;

VISTO che con nota prot. 481 pos. VI⁻1/6 del 30/05/2016, lo stesso Comando ha confermato l'effettuazione da parte dell'istante di interventi a carico di specie forestali non autorizzati dagli Enti competenti, interventi illeciti per cui il sig. Abbasciano è stato sanzionato in data 24/08/2015;

VISTO che con successiva comunicazione prot. 437 pos. VI⁻1/6 del 08/09/2016 il Comando Stazione del CFS di Andria ha confermato l'effettuazione di trasformazioni agrarie all'interno del suddetto terreno senza che per le stesse siano state richieste ed ottenute le propedeutiche autorizzazioni;

CONSIDERATO che l'istante non ha controdedotto ai motivi ostativi di cui al preliminare di diniego di questo Ente nei tempi previsti per legge;

CONSIDERATO che Il D.P.R. del 10/03/2004, così come la L. 394/91, non contemplano la possibilità di autorizzare in sanatoria interventi già realizzati. L'art. 10 difatti dell'Allegato "A" al predetto D.P.R., prescrive che il rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente Parco è subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio; inoltre l'art.13 della L. 394/91 e s.m.i. dispone che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco, restando esclusa qualsiasi previsione di autorizzazione in sanatoria. L'art. 30 della suddetta Legge, peraltro, al comma 1 dispone "Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquanta milioni", lasciando chiaramente intendere che ogni intervento deve essere preventivamente autorizzato.

VISTO che da quanto su esposto e dal combinato delle su richiamate norme si evince l'impossibilità da parte di questo Ente di rilasciare autorizzazioni in sanatoria,

NON A U T O R I Z Z A

Il sig. Abbasciano Luciano nato ad Andria il 06/11/1964 ed ivi residente in via Corato n. 561 ad eseguire l'intervento di miglioramento fondiario consistente nella realizzazione di impianto arboreo in agro di Andria, su terreno agricolo identificato al fg 161 p.lla 195 della superficie catastale di 2.13.17, ricadente in Zona 2 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

- Copia del presente provvedimento è inviato al Sig. Sindaco del Comune di Corato, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale, per quindici giorni consecutivi.

- Copia del presente provvedimento è inviato al C.T.C.A. del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.

- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 11/05/2017

Il Direttore f.f.
Arabis Modesti